



ERASMUS+ PROGRAMME, KEY ACTION 1

MOBILITÀ PER STUDIO A.A. 2023-2024

BANDO DI SELEZIONE

Scadenza per la presentazione delle domande:
28 Febbraio 2023 alle ore 12.00

Programma cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR e dalla Commissione Europea

Il presente Bando è stato elaborato sulla base delle Linee Guida del Programma Erasmus+ 2021-2027 pubblicate il 25/03/2021 e pertanto le condizioni previste potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito alla pubblicazione in itinere di aggiornamenti alle normative italiane ed europee per la regolamentazione dell'Erasmus+ Programme 2021-2027.

Il pagamento della borsa di mobilità individuale ai fini di studio/tirocinio, di seguito denominata la Borsa, è subordinato all'effettiva erogazione del contributo comunitario da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

In caso di mancata o parziale erogazione dei fondi da parte degli Enti finanziatori, l'Ateneo si riserva di erogare agli studenti somme in proporzione a quanto effettivamente incassato.

CONDIZIONI GENERALI

ERASMUS+ Programme, Key Action 1 Student Mobility for studies and traineeship, di seguito denominato il Programma, si sviluppa sulla base di accordi bilaterali/multilaterali stipulati tra le Università Europee, di seguito denominate università ospitanti, e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Per mezzo degli accordi bilaterali/multilaterali l'Ateneo mette a disposizione degli studenti un'ampissima gamma di insegnamenti all'estero implementando il processo di internazionalizzazione e, allo stesso tempo, ampliando notevolmente l'offerta formativa.

All'Ufficio Erasmus+ di Ateneo spetta dunque l'organizzazione della mobilità in linea generale, la ricezione e diffusione delle informazioni della Commissione attraverso l'EACEA, il reperimento e la gestione dei finanziamenti, la supervisione della qualità della mobilità; alle Facoltà/Macroaree/Dipartimento compete il mantenimento di accordi pluriennali consolidati con

Università partner straniere, la stipula di nuovi accordi al fine di arricchire l'offerta formativa e, non da ultimo, la selezione dei candidati.

Sulla base di quanto sopra esposto ciascuna Facoltà/Macroarea/Dipartimento, indica all'Ufficio Erasmus+ di Ateneo i componenti della Commissione Valutatrice, di seguito denominata Commissione, formata da almeno 3 componenti, ovvero da 2 docenti (possibilmente referenti del Programma) e dal referente amministrativo Erasmus. La Commissione viene nominata dal Rettore. La Commissione, dopo aver raccolto le candidature presentate nei termini previsti, provvede a stilare la relativa graduatoria di merito a cui verrà data adeguata pubblicità fissando eventuali termini per le istanze di revisione.

Successivamente in ogni Facoltà/Macroarea/Dipartimento si terrà una riunione per formalizzare l'accettazione della Borsa secondo quanto indicato nelle graduatorie degli idonei.

N.B. La mancata partecipazione del candidato a questi incontri, o di un suo delegato munito di una delega firmata e di una fotocopia di un documento valido sia del delegante che del delegato, verrà considerata a tutti gli effetti di legge come rinuncia di partecipazione al Programma.

Dopo detta riunione ciascuna Facoltà/Macroarea/Dipartimento provvederà alle assegnazioni definitive delle Borse di mobilità comunicando all'Ufficio Erasmus+ di Ateneo la lista degli studenti idonei assegnatari, indicante le sedi e la durata, nonché l'elenco degli studenti idonei in riserva (non assegnatari). Compito degli Uffici Erasmus+ di Facoltà/Macroarea/Dipartimento è la comunicazione all'Università ospitante dei nominativi degli assegnatari di borse divisi per semestre. Dopo la selezione e l'assegnazione della Borsa lo studente assegnatario sarà tenuto a firmare, **prima della partenza**, un **Accordo di mobilità** con l'Ateneo, di seguito denominato *Accordo*. La firma dell'Accordo, verrà considerata come accettazione formale del Contributo Comunitario del Programma. L'oggetto dell'Accordo sarà la mobilità dello studente pertanto, la decorrenza della validità dell'Accordo stesso sarà legata all'effettiva mobilità del candidato idoneo/assegnatario.

Ciascuna Facoltà/Macroarea/Dipartimento cura la pubblicazione dell'Allegato al bando di selezione del Programma con tutte le indicazioni concernenti i posti disponibili, i criteri di selezione e valutazione ed eventuali condizioni particolari (**vedi Allegati di Facoltà/Macroarea/Dipartimento**).

Per quanto riguarda le attività didattiche che è possibile effettuare presso l'Università ospitante, lo studente assegnatario dovrà predisporre prima della partenza il **Learning Agreement** secondo quanto indicato dagli Uffici Erasmus+ di Facoltà/Macroarea/Dipartimento (**vedi allegati**).

I dottorandi dovranno concordare il percorso formativo all'estero con il coordinatore del corso di dottorato.

N.B. Il modulo "Learning Agreement" per "Studio e Traineeship" è il documento indispensabile ai fini dell'espletamento della mobilità, che dovrà essere approvato e siglato dall'Università di appartenenza, dall'Università ospitante e dallo studente stesso prima della partenza. Esso consiste nella redazione ed approvazione da parte del Corso di Studio (Facoltà/Macroarea/Dipartimento) di una parte del percorso di studi curriculare dello studente.

Ogni cambiamento sostanziale delle attività, delle date di svolgimento ed eventuali estensioni della mobilità, dovrà essere concordato per iscritto dalle parti.

IL “VISTO”

La legislazione e la normativa che regolano l’immigrazione degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma sono legate alla nazionalità di tali studenti: **è responsabilità dello studente** raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche.

Lo studente dovrà informarsi **autonomamente** in merito a:

- ✓ Eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia;
- ✓ Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle rappresentanze diplomatiche.

L’ALLOGGIO

Il supporto allo studente, per la ricerca dell’alloggio all’estero, viene generalmente fornito dall’Università ospitante, possibilmente a prezzi convenzionati, presso Campus universitari o case dello studente. Le informazioni disponibili riguardo l’Università ospitante possono essere richieste presso gli Uffici Erasmus+ di Facoltà/Macroarea/Dipartimento.

ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al Programma gli studenti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” iscritti o laureandi nell’a.a.2022-2023 che risulteranno regolarmente iscritti a un corso di studio, coerente con il precedente, per l’a.a.2023-2024.

N.B. Lo studente che non abbia perfezionato la regolare iscrizione all’a.a.2023-2024 prima della partenza (ad esempio lo studente che non paga le tasse effettuando domanda di iscrizione in cautelativa, ecc.) decade automaticamente dal diritto alla mobilità e non può fruire né dello status Erasmus né del contributo comunitario.

Per usufruire del contributo comunitario lo studente dovrà:

- ✓ non beneficiare nello stesso periodo di un contributo comunitario previsto da altri programmi o azioni finanziati dalla Commissione Europea o di una borsa nell’ambito di altri Programmi di mobilità internazionale dell’Ateneo e/o equiparati a quelli dell’Ateneo;
- ✓ non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal Programma Erasmus+ nel proprio ciclo di studio. Erasmus+ consente di effettuare diversi periodi di mobilità per ogni ciclo di studio, indifferentemente per studio o per tirocinio. **Sono ammessi 12 mesi di mobilità complessivi per ogni ciclo di studio, I (triennale), II (magistrale), III (dottorato /master) e 24 mesi complessivi per il ciclo unico;**
- ✓ risultare regolarmente iscritto ad un Corso di studio prima della partenza.

N.B. Non è consentita la mobilità degli studenti verso il proprio Paese natale e di residenza.

CONOSCENZA LINGUISTICA

È **fortemente raccomandata** una comprovata conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall'Università ospitante come "lingua di apprendimento". Il Programma infatti si sviluppa sulla base di accordi bilaterali/multilaterali concordati tra l'Università ospitante e l'Università di provenienza che prevedono specificatamente un livello di conoscenza linguistica (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Sulla base di detti accordi **l'Università Ospitante può non accettare**, anche dopo l'assegnazione della Borsa, lo studente ritenuto non adeguatamente preparato a livello linguistico.

L'Accordo può prevedere che il livello di conoscenza linguistica sia certificato ovvero può richiedere una **certificazione (obbligatoria)** rilasciata da un Istituto o Ente abilitato.

L'Accordo può prevedere che il livello di conoscenza linguistica non sia necessariamente certificato ovvero può richiedere una semplice **attestazione indicante** il livello raggiunto (A1, A2, B1, B2, C1, C2) rilasciata da un Istituto o un Ente riconosciuto.

Per quanto concerne i requisiti linguistici richiesti, ai fini della selezione dei candidati, si rimanda agli allegati delle singole Facoltà/Macroaree/Dipartimento.

Art. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda di candidatura avverrà esclusivamente online, attraverso la compilazione del modulo di candidatura disponibile al link <http://mobint.uniroma2.it/erasmus/candidatura/Default.aspx>.

La domanda online sarà disponibile a partire dalla pubblicazione del Decreto del Rettore. Il termine ultimo per compilazione del modulo di candidatura è fissato al **28/02/2023, ore 12.00.**

N.B. Si precisa che la presentazione della domanda di candidatura è di esclusiva responsabilità del candidato. Saranno considerate nulle le candidature incomplete e/o che non risultino "Validate" (chiuso) on line al momento della chiusura del Bando. Non sarà possibile modificare o annullare successivamente le candidature presentate.

Art. 3 – LA MOBILITÀ

Gli studenti potranno effettuare la mobilità mista (Blended), cioè un periodo di mobilità virtuale (Virtual Mobility) integrato con un periodo di mobilità in presenza all'estero. La sola mobilità virtuale non sarà ammessa e dovrà comunque precedere o seguire con continuità un periodo di studio all'estero di almeno 2 mesi (60 giorni).

Lo studente **non avrà diritto alla Borsa e non potrà partire in Erasmus** qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:

- ✓ non risulti iscritto a un corso di studio o laureando nell'a.a.2022-2023 e regolarmente iscritto per l'a.a.2023-2024 presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- ✓ non abbia perfezionato l'iscrizione (pagato le tasse) all'a.a.2023-2024 prima della partenza;

- ✓ l'Università ospitante non autorizzi le attività previste dal suo Learning Agreement;
- ✓ non risulti in regola con altre amministrazioni statali con le quali è in relazione ed in particolare con l'Ente per il Diritto allo Studio (DiscoLazio).

La mobilità dello studente è sempre subordinata all'accettazione dell'Università ospitante.

Le borse offerte possono avere una durata variabile dai 2 ai 12 mesi e non possono avere una durata inferiore a 60 giorni.

Gli studenti idonei/assegnatari che fruiscono di un periodo di mobilità inferiore ai 12 mesi possono richiedere alla Facoltà/Macroarea/Dipartimento un **prolungamento** della mobilità all'interno dello stesso Anno Accademico e presso la stessa sede, ma **senza Borsa**.

N.B. La richiesta del prolungamento deve essere presentata entro 1 mese dalla fine della mobilità.

La richiesta deve essere presentata in modo formale alla propria Facoltà/Macroarea/Dipartimento che può accogliere o respingere l'istanza qualora quest'ultima non fosse adeguatamente motivata. L'Ufficio Erasmus+ di Ateneo, previa presentazione della certificazione del periodo di studio supplementare provvederà d'ufficio alla modifica dell'Accordo di mobilità.

Prima della partenza lo studente dovrà:

- ✓ sottoscrivere l'Accettazione della Borsa;
- ✓ firmare il Learning Agreement (vedi allegati);
- ✓ sottoscrivere l'Accordo di Mobilità;
- ✓ sottoscrivere il Codice di Comportamento dello studente in mobilità;
- ✓ sottoscrivere la Dichiarazione di assunzione del rischio ed esonero di responsabilità.

Al rientro dalla mobilità, al massimo entro 15 giorni dal termine della mobilità (e comunque non oltre il 10 ottobre 2024) lo studente dovrà caricare sulla piattaforma MOBINT la seguente documentazione:

- ✓ Il Modulo Conferma di registrazione e soggiorno firmato e timbrato dall'Università ospitante, che riporti le date esatte di inizio e fine mobilità;
- ✓ Modulo Autocertificazione esami/crediti sostenuti/conseguiti all'estero;
- ✓ Inoltre dovrà compilare direttamente sul sito comunicato per e-mail dall'EACEA il "Participant Report".

Per avanzare la richiesta di riconoscimento della mobilità nell'ambito del Programma presso la propria Facoltà/Macroarea/Dipartimento e/o Corso di Studio è necessario ricevere un **nullaosta** da parte dell'Ufficio Erasmus+ di Ateneo. Tale nullaosta verrà rilasciato da detto Ufficio quando lo studente avrà regolarizzato la sua posizione amministrativa. **La mobilità potrà iniziare, ove consentito, dal 1° giugno 2023 e dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2024.**

N.B. Ai vincitori sarà garantita l'esenzione dalle tasse di iscrizione presso l'Università straniera, mentre essi saranno tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".



ACQUISIZIONE DI UN MINIMO DI CREDITI NELL'UNIVERSITÀ OSPITANTE

Su indicazione della Commissione Europea, l'Ateneo richiede allo studente partecipante al Programma un minimo di crediti da acquisire nell'Università ospitante, e che verranno successivamente riconosciuti dall'Università di appartenenza coerentemente al Learning Agreement, previsti su base annua dall'ordinamento didattico vigente. Lo studente frequentante all'estero una intera annualità dovrà acquisire un minimo di 24 crediti; lo studente frequentante all'estero un semestre dovrà acquisire un minimo di 12 crediti; lo studente frequentante all'estero un trimestre dovrà acquisire un minimo di 6 crediti.

Nel computo delle mensilità/CFU si terrà conto del rapporto 1 mensilità = 2 CFU

In mancanza di tale risultato l'Ateneo potrà non procedere al pagamento del contributo comunitario e del contributo integrativo, o di una parte di essi, e richiederà la restituzione dei fondi eventualmente erogati in anticipo. La commissione di Facoltà/Macroarea/Dipartimento del Programma potrà comunque valutare i casi particolari, come ad es. la mobilità per tesi di laurea, previa istanza scritta da parte del richiedente.

L'acquisizione di crediti non è richiesta per i vincitori/assegnatari iscritti al Dottorato.

I punteggi equivalenti degli esami sostenuti all'estero vengono determinati in base alla autonoma valutazione di ciascun Consiglio di Facoltà/Macroarea/Dipartimento e/o Corso di Studio secondo quanto previsto dalla Delibera del Senato Accademico del 26/07/2016 concernente il "Riconoscimento a Pacchetto" dei Crediti conseguiti all'estero.

N.B. Nel caso il Corso di Studio non riconosca e non converta in CFU l'attività effettuata all'estero dallo studente, indicata nel Learning Agreement e certificata nel Transcript of Records, lo studente perderà ogni diritto al finanziamento e sarà tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. In caso di bocciatura, l'esame sostenuto all'estero dallo studente non potrà produrre CFU riconoscibili presso questo Ateneo e pertanto non potrà essere considerato ai fini del pagamento del contributo comunitario.

I **tirocini** curriculari nell'ambito del Programma saranno attestati dal *Traineeship Certificate* rilasciato dall'Università ospitante. Previa autorizzazione del CCS di appartenenza, ciascun tirocinio permetterà (ove previsto) anche il riconoscimento dell'esperienza di lavoro all'estero come parte integrante del proprio percorso formativo utilizzabile mediante attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU) e l'inserimento dell'esperienza di tirocinio nel Diploma Supplement.

Art. 4 – IL CONTRIBUTO FINANZIARIO

Il contributo finanziario per il periodo di mobilità viene erogato tramite fondi stanziati dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ e dal MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il contributo potrà essere composto dalle seguenti voci:

A. Contributo Comunitario Erasmus

La Commissione Europea ha stabilito che la borsa di mobilità degli studenti sia modulata in base al Paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi:

- ✓ GRUPPO 1 (costo della vita ALTO) Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito
- ✓ GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO) Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano
- ✓ GRUPPO 3 (costo della vita BASSO) Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria.

BORSA PER STUDIO DESTINAZIONE CONTRIBUTO INDIVIDUALE/MESE:

- ✓ Mobilità verso Paesi del GRUPPO 1 € 350,00/mese;
- ✓ Mobilità verso Paesi del GRUPPO 2 € 300,00/mese;
- ✓ Mobilità verso Paesi del GRUPPO 3 € 250,00/mese.

La durata della borsa è calcolata in base alla data di inizio e di fine del periodo di studio all'estero (giorno/mese/anno) secondo l'anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.

B. Contributo integrativo

Potrà essere prevista inoltre una integrazione del Contributo Comunitario secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2017 n. 1047.

NB: Gli studenti che non rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 2 del suddetto Decreto, non riceveranno il contributo MIUR: "Le risorse sono utilizzate dalle Università a favore di tutti gli studenti iscritti entro la durata normale del corso aumentata di un anno".¹

Il contributo verrà finanziato con fondi erogati dal MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca), e sarà liquidato secondo le disposizioni del DM 1047 del 29/12/2017 (Fondo Sostegno Giovani – FSG) ovvero l'importo mensile delle borse di studio sarà definito con riferimento alla condizione economica risultante dall'attestazione ISEE ** come indicato nella seguente Tabella:

ISEE	Importo mensile per integrazione borsa Erasmus plus
ISEE ≤ 13.000	€ 400
13.000 < ISEE ≤ 21.000	€ 350
21.000 < ISEE ≤ 26.000	€ 300
26.000 < ISEE ≤ 30.000	€ 250
30.000 < ISEE ≤ 40.000	€ 200
40.000 < ISEE ≤ 50.000	€ 150
ISEE > 50.000	€ 0

¹<http://www.miur.gov.it/documents/20182/226551/DM+1047+del+29+dic+2017.pdf/6d585918-e820-4966-9c13-d6790f30fb3a>

*** Per quanto riguarda la determinazione della composizione del nucleo familiare, l'indicatore della situazione reddituale, l'indicatore della situazione patrimoniale e le modalità di compilazione del quadro relativo alla richiesta delle prestazioni per il diritto allo studio, nonché per ogni altra materia riferita al calcolo dell'ISEE il presente bando fa riferimento al DPCM 5 dicembre 2013 n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE".*

Per gli studenti residenti in Italia, al momento dell'iscrizione per l'a.a.2023-2024, ai fini dell'erogazione del contributo, è necessario autorizzare l'Ateneo, sulla piattaforma DELPHI, a richiedere all'Agenzia delle Entrate l'ISEE relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio.

N.B. È richiesta l'attestazione ISEE 2023.

Per gli studenti non residenti in Italia *aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea*, la legge di stabilità 11 DICEMBRE 2016 n. 232, prevede all'art.1, comma 261:

"Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159 l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da n.255 a 258 del presente articolo".

I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione.

In relazione con quanto previsto dalle suddette norme ed in coerenza con quanto previsto nel DM n. 1047 agli studenti non residenti in Italia *aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea*, potranno presentare richiesta di integrazione al finanziamento per la mobilità erasmus presso l'ENTE per il Diritto allo studio (DiscoLazio) che ogni anno bandisce fondi ad hoc per detta mobilità.

Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea non residenti in Italia, ai fini dell'erogazione del contributo, potranno presentare l'ISEE PARIFICATO.

ISEE PARIFICATO

Come si evince dalla Delibera del CdA del 10/11/2020, avente come oggetto l'introduzione di un sistema di controllo e verifica degli ISEE parificati (scheda raccolta dati per indicatore parificato universitario) – tutti gli studenti Extra UE per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DPCM 159/2013 possono richiedere la compilazione della *scheda raccolta dati per indicatore parificato universitario* presso il CAF individuato dall'Ateneo al quale dovrà essere prodotta tutta la documentazione contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'attestazione reddituale ovvero la certificazione in originale rilasciata dalle Autorità del proprio Paese di provenienza e tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio nello stesso Paese di provenienza dello studente (art. 33 del DPR n. 445 del 28/12/2000).

Anche gli studenti in possesso della borsa di studio DiscoLazio sono tenuti a presentare la scheda raccolta dati e saranno suscettibili di verifiche su quanto dichiarato. **Il contributo MIUR non è**

compatibile con i finanziamenti Discolazio eventualmente erogati a supporto della mobilità Erasmus. L'attestazione di ISEE PARIFICATO dovrà risultare sulla piattaforma universitaria DELPHI contestualmente alla regolarizzazione dell'iscrizione come previsto dal presente Bando di partecipazione.

NB: L'Ateneo non procederà al pagamento del contributo integrativo in favore degli studenti che, per qualsiasi ragione, non avranno caricato l'ISEE sulla piattaforma DELPHI.

C. Contributi comunitari integrativi per studenti con esigenze speciali

Si tratta di contributi stanziati dalla Commissione Europea e destinati a chi possiede specifiche condizioni fisiche, mentali o sanitarie. Per accedervi sarà necessario presentare una richiesta specifica all'Ufficio Erasmus + di Ateneo sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dall'Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE.

Il Contributo Comunitario del Programma non costituisce reddito (rif.247/E del 1999, l'articolo 6, comma 13, della legge n. 488 del 1999) a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore ad € 7.746,85. Qualora la corresponsione delle somme medesime sia di ammontare superiore al limite indicato dalla norma, le stesse concorreranno integralmente alla formazione del reddito del percipiente.

PAGAMENTI

I pagamenti verranno effettuati secondo quanto previsto nell'Accordo di Mobilità, dopo la partenza, una volta che lo studente abbia regolarmente caricato sulla piattaforma la documentazione prevista, in due rate:

Contributo comunitario: 70% come anticipo entro 30 giorni lavorativi dopo la ricezione del Modulo di arrivo presso l'Università partner e 30% a conguaglio, una volta conclusa la mobilità e lo studente abbia ricevuto dall'Ufficio Erasmus di Ateneo il Nulla Osta;

Contributo integrativo: 50% come anticipo entro 30 giorni lavorativi dopo la ricezione del Modulo di arrivo presso l'Università partner e 50% a conguaglio, una volta conclusa la mobilità e lo studente abbia ricevuto dall'Ufficio Erasmus di Ateneo il Nulla Osta.

Al momento della domanda, lo studente dovrà comunicare l'IBAN² del proprio c/c bancario poiché sarà necessario per l'accredito degli importi su un c/c aperto presso un Istituto bancario italiano.

N.B. Il c/c deve essere intestato al beneficiario/assegnatario (o cointestato). Non verranno effettuati pagamenti tramite assegno e/o bonifico a terzi.

Art. 5 – LA RINUNCIA AL CONTRIBUTO

L'accettazione della mobilità, secondo quanto previsto dall'Accordo, è un serio impegno assunto dal candidato. Gli studenti assegnatari, che accettano il contributo comunitario, che firmano l'Accordo

² L'IBAN è il codice bancario che identifica il conto corrente e la banca. Deve essere richiesto dal correntista direttamente alla Banca al momento dell'apertura del conto.



e che intendono successivamente rinunciare al periodo di studio all'estero, dovranno compilare e caricare sulla piattaforma MOBINT il **Modulo Rinuncia** corredata da una adeguata certificazione. Qualora la certificazione non venga prodotta, ovvero i motivi non vengano considerati congrui, gli studenti rinunciatari, oltre ad essere tenuti alla immediata restituzione delle cifre eventualmente percepite, non potranno più presentare la domanda per ottenere una Borsa all'interno del Programma.

Gli studenti che interrompono la mobilità possono beneficiare del pagamento delle mensilità effettuate ma in nessun caso il soggiorno potrà essere inferiore a due mesi (60 giorni). Lo studente che non effettuerà il periodo minimo di soggiorno sarà tenuto alla restituzione dell'intero importo della borsa secondo le modalità indicate nell'Accordo di Mobilità.

Art. 6 – PRIVACY

I dati personali trasmessi dai candidati attraverso la domanda di partecipazione al Programma saranno trattati, nel rispetto dei principi del Regolamento (EU) 679/2016, per le finalità di gestione del Programma, per le procedure di selezione e per l'eventuale procedimento di assegnazione ed erogazione del contributo.

Si specifica inoltre che tutte le comunicazioni relative al Programma saranno effettuate dagli uffici competenti mediante messaggi di posta elettronica.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, il Responsabile del procedimento per le procedure di esclusiva competenza dell'Ateneo è la dott.ssa Mirabela Salavastru.

Si informa che, in base all'Art. 71 del DPR 445 DEL 28/12/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni.

Per informazioni relative alla sottoscrizione dell'Accordo e alla parte finanziaria:

Ufficio Erasmus+ di Ateneo

Tel. +39 06 7259 2555

E-mail: outgoing@erasmus.uniroma2.it

Per informazioni relative alla compilazione della domanda online, Learning Agreement, esami, riconoscimento esami e informazioni sulle università partner rivolgersi ai seguenti Uffici Erasmus delle Facoltà/Macroarea/Dipartimento:

Lettere e Filosofia

Giuseppina GRIMALDI

Tel. +39 06 7259 5186

E-mail: erasmus@lettere.uniroma2.it

Giurisprudenza

Daniela MARI

Chiara CIANCARELLI



Tel. +39 06 7259 2355/2081

E-mail: erasmus@juris.uniroma2.it

Economia

Susanna PETRINI

Tel. +39 06 7259 5560

E-mail: petrini@economia.uniroma2.it

Simona DE ANGELIS

Tel. +39 06 7259 5752

E-mail: simona.de.angelis@uniroma2.it

Ingegneria

Daniela MANNINO

Tel. + 39 06 7259 7506

E-mail : daniela.mannino@uniroma2.it

Scienze M.F.N.

Laura CALCONI

Tel. +39 06 7259 4573

E-mail: erasmus@scienze.uniroma2.it

Medicina e Chirurgia

Jadwiga SZCZUR

Tel. +39 06 7259 6376

E-mail: jadwiga.szczur@uniroma2.it

Gli Allegati di Facoltà/Macroarea/Dipartimento sono parte integrante del presente Decreto.

Roma,

IL RETTORE

Prof. Nathan Levialdi Ghiron